

GC. N. 49 OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco alla sottoscrizione della transazione con MGM SPORT. Srl a definizione di tutti i rapporti pendenti.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

che, a seguito di espletamento di pubblica gara di appalto del 7.7.1999, la M.G.M. Sport srl è risultata aggiudicataria della gestione del suddetto impianto comunale costituito da piscina e servizi annessi e in data 22.09.1999 veniva sottoscritto tra le parti il verbale di consistenza e consegna impianto ed a far tempo da tale data iniziava la gestione da parte della M.G.M. Sport srl;

che in data 15.12.1999, rep. N. 16, è stato stipulato tra le parti il contratto registrato al n° 1969 serie 1 del 23.12.1999 per la gestione del suddetto impianto comunale fino al 22/09/2003;

che la società Scarl US Acli Unione Lombarda, in data 2/12/1999, notificava all'A.C. ricorso al TAR Lombardia Milano contestando la legittimità delle procedure di gara che avevano condotto alla sua estromissione dalla gara;

che, a seguito di costituzione in giudizio dell'A.C. con l'Avv. Ferrari di Pavia e di M.G.M. con l'Avv. Esposito, il TAR Milano in data 2 luglio 2001 ha pronunciato la Sentenza n° 4714/01 con cui è stata annullata la delibera GC n. 174/99 di aggiudicazione alla MGM Sport srl;

che, a seguito di appello al Consiglio di Stato da parte dell'Amministrazione Comunale, in data 17/07/2002 è stata pronunciata la sentenza con cui è stato respinto il ricorso in appello e confermata la sentenza di primo grado del TAR Milano;

che con delibera n. 146 del 27/09/2002 la Giunta deliberava la conclusione anticipata del contratto in essere e l'immediato avvio di nuova procedura di gara con l'attribuzione della gestione provvisoria in capo al gestore M.G.M. al fine di garantire la continuità del relativo servizio pubblico;

che i rapporti si sono interrotti nella misura in cui M.G.M. non ha dato la disponibilità all'ulteriore proroga richiesta dall'A.C. e ha invece comunicato l'intenzione di riconsegnare gli impianti in data 31 marzo 2003 vantando risarcimento danni per euro 119.540,00 in conseguenza della risoluzione anticipata del contratto ;

che l'A.C. ha presentato ricorso per decreto ingiuntivo al Tribunale di Milano per vedere riconosciuto il proprio credito di complessivi euro 65.523,84, comprendente il mancato pagamento di canoni, il rimborso fatture ENEL (afferenti il periodo di mancata voltura dei contratti di fornitura) e le spese sostenute per conto di M.G.M., nella fase di riappalto del servizio, per le opere di manutenzione non fatte dal gestore;

che il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso per decreto ingiuntivo proposto dall'A.C. ;

che in data 21 aprile 2008, l'Amministrazione assistita dallo Studio Fossati Andena di Milano all'uopo incaricato con delibera di Giunta n 118 del 5 ottobre 2007, ha ribadito la richiesta alla M.G.M. Sport srl il pagamento della somma complessiva di Euro 65.523,84= per le causali sopra illustrate,

che, per tutta risposta, in data 7 maggio 2008, l'avv. Giovanni Esposito per conto della M.G.M. Sport srl ha contestato la debenza di quanto vantato e richiesto contestualmente il pagamento all'Ente di Euro 17.045,58= per la fattura M.G.M. Sport srl n° 104 del 3 giugno 2003 rimasta impagata (in quanto debito non previsto a bilancio), nonché il pagamento di Euro 120.000,00= circa di risarcimento danni per la rescissione anticipata del contratto di gestione della piscina;

che le parti, al fine di evitare un lungo contenzioso e dato l'esito incerto per entrambe, vista la problematicità della documentazione ed il lasso di tempo comunque trascorso, hanno espresso in via transattiva e conciliativa la volontà di addivenire ad una transazione definitiva annullando le rispettive pretese e azzerando i rapporti economici derivanti dalla vicenda indicata in premessa;

VISTA la bozza di transazione trasmessa con nota email del 25/06/2008 dallo Studio Legale associato Fossati Andena di Milano, incaricato con delibera G.C. n. 118 del 5/10/2007 per l'attività di assistenza e rappresentanza nella vertenza stragiudiziale esistente tra la MGM SPORT ed il Comune di Motta Visconti relativamente ai rapporti di credito/debito nascenti dalla concessione della gestione dell'impianto della piscina comunale, interrotta anticipatamente rispetto alla sua naturale scadenza contrattuale;

ACQUISITE da parte del Segretario Comunale in primis e dai responsabili interessati dalla vicenda, in secundis (Dott.ssa Donà Maddalena, Dott.ssa Franchi Chiara e Geom. Alberico Damaris) le relative osservazioni in merito, che hanno portato alla riscrittura della bozza di transazione proposta dallo Studio Fossati;

VISTA la nota del 23/10/2008 prot. n. 15467 con cui il Responsabile del Settore Segreteria (su imput del Segretario Comunale), richiedeva alla Coface Assicurazioni Spa l'escussione dell'importo della garanzia pari ad €2.272,41 per gli inadempimenti contrattuali;

VISTA la bozza di transazione definitiva pervenuta in data 2/03/2009 prot. n. 2842 dallo Studio legale Fossati Andena, così come assentita dalla controparte;

DATO ATTO che rispetto alla suddetta bozza si è reso necessario apportare ulteriori modifiche a seguito della escussione della polizza fideiussoria per €2.272,00 incassati al capitolo 1060 risorsa 3.05.1060 del Bilancio di previsione 2008;

VISTA la comunicazione e-mail del 30/03/2009 prot. n. 4155 (e la successiva a ulteriore conferma del 01/04/2009 prot. n. 4209) con cui l'Avv. Venghi per conto dello Studio Fossati Andena di Milano, comunicava l'accettazione da parte della controparte MGM SPORT della bozza di transazione corretta come sopra esplicitato;

RIBADITA la convenienza per l'ente nell'aderire alla suddetta proposta per le motivazioni sopra esplicitate quali, quella di evitare un lungo contenzioso considerando l'esito incerto per entrambe le parti, vista la problematicità della documentazione ed il lasso di tempo comunque trascorso; nonché la valutazione che, con la transazione di cui al presente atto, risultano annullate tutte le pretese e azzerati i relativi rapporti economici;

Tutto ciò premesso ;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visti gli allegati pareri;

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della scrittura privata di transazione di cui all'allegato sub A) per le motivazioni in premessa esplicitate;
2. di dare atto che a seguito della sottoscrizione della suddetta scrittura privata di transazione, al fine di evitare un lungo contenzioso e dato l'esito incerto per entrambe, vista la problematicità della documentazione ed il lasso di tempo comunque trascorso, vengono annullate tutte le rispettive pretese ed azzerati i rapporti economici tra le stesse parti derivanti dalla vicenda indicata in premessa, e precisamente come risulta da bilancio in Entrata €9.109,77 ed in uscita €1.230,00;
3. di dare atto che con reversale n.1687 del 19/12/2008 si è incassata da parte della COFACE Assicurazioni l'importo di €2.272,00 a garanzia degli inadempimenti contrattuali
4. di rendere, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile, considerata la necessità di addivenire alla suddetta sottoscrizione in breve tempo.